

## Appunti sul D.lgs. n. 139/2024 Modifiche in materia di trust

*Antonio Ferraioli\**

*Il Decreto Legislativo 18 settembre 2024, n. 139 introduce la possibilità per il disponente di un trust di optare la tassazione “in entrata” ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni. Il dibattito circa l’identificazione dell’evento che dà luogo alla tassazione ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni in relazione ai trust è stato da sempre fonte di divisioni in dottrina, giurisprudenza e prassi. Le novità normative introdotte dal Decreto Legislativo 18 settembre 2024, n. 139 segnano un importante punto di svolta sulla tematica.*

Questo lo *status quaestionis* prima del provvedimento.

Con il Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, l’imposta sulle successioni e donazioni è stata reintrodotta e la sua applicazione estesa anche agli “atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e la costituzione di vincoli di destinazione”, tra i quali, secondo l’interpretazione resa dall’Agenzia delle Entrate con la circolare del 6 agosto 2007, n. 48/E, dovevano considerarsi ricompresi anche gli apporti in favore di trust.

L’Agenzia ha ritenuto che il mero atto di istituzione del trust (senza apporto di beni) fosse da considerare soggetto alla sola imposta di registro in misura fissa e che l’atto di apporto dei beni in trust (atto dispositivo) fosse da considerarsi soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni (cosiddetta “tassazione in entrata”), con aliquote e franchigie variabili in base al rapporto di parentela (ove esistente) tra disponente e beneficiario del trust.

Questa posizione dell’Agenzia ha dato origine ad un *ius controversum*, ovvero ad una ambivalente prospettazione di posizioni:

1) La posizione dell’Agenzia, oggetto di critica in dottrina (la quale tendeva a considerare unico evento rilevante ai fini impositivi quello dell’effettivo trasferimento dei beni ai beneficiari del trust), ha generato un rilevante numero di contenziosi.

2) In un primo momento la Suprema Corte di Cassazione ha accolto l’interpretazione dell’Agenzia, favorevole alla “tassazione in entrata”.

3) Successivamente, a cominciare dal *leading case* Cass. 30 ottobre 2020, n. 24154 la Suprema Corte si è pronunciata in senso opposto: “il presupposto dell’imposta rimane quello stabilito dall’art. 1 d.lgs. n. 346 cit. del reale trasferimento di beni o diritti e quindi del reale arricchimento dei beneficiari”.

---

(\*) Dottore di ricerca in Diritto romano.

4) Di conseguenza è mutata anche l'impostazione della prassi: l'Agenzia, con la circolare del 20 ottobre 2022, n. 34/E, ha rivisto la propria posizione, individuando quale momento impositivo il momento in cui si realizza l'effettivo trasferimento di ricchezza in favore dei beneficiari del trust (cosiddetta "tassazione in uscita"). *In particolare*: nell'ipotesi in cui i beneficiari individuati (o individuabili) siano titolari di diritti pieni ed esigibili, non subordinati alla discrezionalità del trustee o del disponente, tali, dunque, da consentire loro l'arricchimento al momento dell'istituzione del trust, allora il momento impositivo risulterebbe quello dell'apporto dei beni in trust.

5) Dopo la circolare n. 34/E del 2022, è stata approvata la Legge 9 agosto 2023, n. 111 recante, disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta sulle successioni e donazioni atte a modificare il Decreto legislativo del 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo unico imposte di successione e donazione - TUSD), le quali sono state recepite dal Decreto 139/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 ottobre 2024.

6) Con il Decreto 139/2024 è stata prevista la facoltà per il disponente del trust di optare per la corresponsione dell'imposta sulle successioni e donazioni in occasione di ciascun apporto dei beni e dei diritti o, nel caso di trust testamentario, in occasione dell'apertura della successione. La base imponibile, le franchigie e le aliquote applicabili sono determinate con riferimento al valore complessivo dei beni e dei diritti e al rapporto tra disponente e beneficiario al momento dell'apporto o dell'apertura della successione. In particolare: nel caso in cui al momento dell'apporto, o dell'apertura della successione non sia possibile determinare chi siano i beneficiari, oppure questi non siano ancora individuati, l'imposta si calcola applicando l'aliquota più elevata, senza applicazione di franchigie. Qualora il disponente ovvero, in caso di trust testamentario, il trustee opti per la corresponsione dell'imposta sulle successioni e donazioni "in entrata", i successivi trasferimenti a favore dei beneficiari appartenenti alla medesima categoria per cui è stata corrisposta l'imposta in via anticipata non sono soggetti all'imposta.

Le novità introdotte dal Decreto 139/2024 trovano applicazione con riferimento agli atti di trasferimento di beni in trust effettuati (e le successioni aperte) a partire dal 1° gennaio 2025, anche con riferimento ai trust già istituiti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

In base al *ius novum*:

la possibilità di optare per l'anticipazione dell'imposta al momento dell'apporto dei beni in trust (anziché al momento del trasferimento ai beneficiari) comporta l'anticipazione della tassazione, consentendo di beneficiare dell'attuale quadro normativo in materia di imposta sulle successioni e donazioni, particolarmente favorevole in termini di aliquote, franchigie e criteri di determinazione della base imponibile; evitando che i successivi incrementi di valore del patrimonio trasferito in trust - dalla data dell'apporto dei beni in trust a

quella del trasferimento ai beneficiari - siano soggetti a ulteriore tassazione ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni.

*SOMMARIO: 1. Il mutamento della fiscalità del trust - 2. La sintesi delle modifiche del D.lgs. 139/2024: la tassazione dei trust - 3. L'opzione tassazione all'entrata e tassazione all'uscita - 4. In sintesi.*

### *1. Il mutamento della fiscalità del trust.*

Nel riformato Testo Unico sulle Successioni e Donazioni (D.lgs. n. 346/1990 - TUSD), una particolare attenzione è stata dedicata all'istituto del trust, cui sono dedicate diverse nuove disposizioni, in vigore dal 1 gennaio 2025 (1).

Per la prima volta, il TUSD menziona espressamente il trust, quale criterio di regolazione degli istituti di imposizione dei vincoli: le norme sono prioritariamente riferite ai trust, oltre che agli “*altri* vincoli di destinazione”.

Con riferimento ai trust, il decreto delegato riformula il presupposto impositivo, specifica le regole di territorialità del tributo e, soprattutto, introduce l'art. 4-*bis*, cui è assegnato il compito di definire compiutamente i termini di rilevanza fiscale dell'istituto.

Il testo dell'art. 4-*bis* recepisce la Corte di Cassazione e il suo *leading case* del 2020.

Il legislatore delegato ha dunque positivizzato un meccanismo impositivo detto di “tassazione in uscita”. Termina così il dibattito iniziato all'indomani del 2006, sui presupposti di rilevanza impositiva del trust (cfr. CNN Notizie n. 202 del 31 ottobre 2024).

Tra le novità:

- la definizione concettuale di “oggetto del tributo” (2) dell'art. 1 TUSD, contestualmente abrogando le disposizioni dell'art. 2, commi da 47 a 52, D.L. n. 262/2006 (convertito in legge n. 286/2006) l'imposta “si applica ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione” (3).

---

(1) L'art. 9, comma 3, dispone che “*Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data*”.

Su questi temi, si rinvia, anche per ulteriori riferimenti bibliografici e giurisprudenziali, a M. LUPOI - T. TASSANI, *Commentario alla Circolare 34/E*, Milano, 2023, *passim*; T. TASSANI, *Le imposte indirette*, in M. LUPOI (a cura di), *I trust, Il Foro Italiano - Gli Speciali*, Milano, 2023, 133 ss.; AA.VV., *La disciplina fiscale dei trust*, a cura di A. LOMONACO, *Quaderni della Rivista Studi e Materiali del CNN*, Napoli, 2023, *passim*.

(2) *Rectius* presupposto impositivo.

(3) Si può dunque notare come i trust (e gli altri vincoli) non siano [più] assunti come fattispecie impositiva autonoma, bensì come una delle ipotesi attraverso cui si possono realizzare i trasferimenti

- Ai trust ed agli “altri vincoli di destinazione” è dedicato il nuovo art. 4-*bis* TUSD.

Il comma 1 dell’art. 4-*bis*: i trust (e gli altri vincoli) “rilevano, ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, ove determinino arricchimenti gratuiti dei beneficiari”. La produzione dell’effetto di arricchimento gratuito determina il perimetro, della rilevanza fiscale: il tributo può essere applicato solo a quei trust che sono idonei a realizzare effetti di arricchimento gratuito a favore di soggetti terzi rispetto al disponente e solo se (e solo quando) tali effetti si producono (4). L’effetto di arricchimento gratuito deve inoltre essere reale, non solo virtuale. Se, dunque, nell’ambito di un trust gratuito/liberale, il trasferimento a favore dei beneficiari non si realizza in concreto, per ragioni fisiologiche o patologiche non importa, il tributo non potrà essere applicato (5).

## 2. La sintesi delle modifiche del D.lgs. 139/2024: la tassazione dei trust.

Il D.lgs. 18 settembre 2024 n. 139 (c.d. riforma fiscale) apporta rilevanti modifiche al D.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 (TUSD), sancendo, per la prima volta espressamente, l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni ai trust (6).

---

*inter vivos* o *mortis causa* oggetto del tributo. La definizione legislativa è indubbiamente più corretta di quella precedente, che sembrava assegnare rilevanza alla costituzione del vincolo in sé, piuttosto che al trasferimento derivante dallo sviluppo della fattispecie negoziale del trust. Tanto che parte della giurisprudenza aveva addirittura teorizzato l’introduzione di un’autonoma imposta sul vincolo di destinazione.

(4) Il diritto tributario considera gli effetti piuttosto che la causa dei negozi giuridici: i trust sono considerati sia trust funzionalmente non liberali che, in talune circostanze, siano idonei a produrre effetti gratuiti da assoggettare a tassazione. È questo il caso del trust di garanzia in cui più disponenti hanno conferito quote di partecipazioni di una società in relazione al quale il trustee, venuto meno lo scopo del trust, proceda a restituire le quote ai disponenti in misura non proporzionale rispetto all’apporto iniziale, in modo da realizzare arricchimenti gratuiti a favore di taluni di tali soggetti.

(5) Si pensi ai casi di retrocessione dei beni come conseguenza della revoca del trust (quando ammessa) o del venir meno dell’ultimo periodo del primo comma dell’art. 4-*bis*, TUSD precisa che “*resta ferma la disciplina*” della legge n. 112/2016, sul “Dopo di noi”. Si tratta di un inciso solo in parte superfluo. Il regime fiscale del “Dopo di noi” era infatti improntato sul meccanismo della tassazione “in uscita” e non “in entrata”, secondo una prospettiva sistematica e non meramente agevolativa. Lo sviluppo giurisprudenziale e normativo ha confermato questa lettura, visto che gran parte delle previsioni (per le imposte sui trasferimenti) di questa legge esprimono la stessa filosofia impositiva accolta dall’art. 4-*bis*, TUSD. Vi è però una disposizione, questa sì, puramente agevolativa della legge n. 112/2016 rispetto alla quale la precisazione dell’ultimo periodo del primo comma dell’art. 4-*bis*, TUSD appare preziosa: quella che prevede la tassazione fissa (imposte di registro, ipotecaria e catastale) per gli acquisti onerosi effettuati dal trustee (art. 6, comma 6, legge 112/2016).

(6) Prima della riforma, la legge non disciplinava la tassazione indiretta dei trust. Era stata l’Agenzia delle Entrate, con le circolari n. 48/E del 6 agosto 2007 e n. 3/E del 22 gennaio 2008 ad affermare l’assoggettamento dei trust all’imposta sulle successioni e donazioni, equiparandoli ai vincoli di destinazione. L’Agenzia delle Entrate, con le circolari sopra richiamate, aveva affermato il principio della c.d. tassazione all’entrata, in base al quale l’imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale è dovuta al momento dell’apporto dei beni in trust.

L'art. 4-*bis* TUSD, introdotto dal D.lgs. 139/2024, al comma 1, recepisce il principio della c.d. tassazione all'uscita. Ne consegue che, per espressa previsione di legge, l'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale è dovuta al momento del trasferimento dei beni ai beneficiari e non al momento dell'apporto dei beni in trust.

L'imposta va determinata avendo riguardo al rapporto intercorrente tra disponente e beneficiario al momento del trasferimento, sia in riferimento alle franchigie sia in riferimento alle aliquote.

La base imponibile deve essere determinata sulla base della normativa vigente al momento del trasferimento dei beni ai beneficiari. L'atto istitutivo del trust e gli atti di apporto di beni in trust, fiscalmente neutri, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa. Nel caso in cui l'atto di apporto abbia ad oggetto diritti reali immobiliari, anche l'imposta ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

Il trasferimento ai beneficiari deve essere denunciato ai sensi dell'art. 19 d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, entro trenta giorni. Vale la pena sottolineare che anche l'art. 19 TUIR è stato modificato dal D.lgs. 139/2024. A differenza di quanto previsto prima della riforma, il contribuente è tenuto ad autoliquidare l'imposta e a effettuarne il pagamento al momento della denuncia.

### *3. L'opzione tassazione all'entrata e tassazione all'uscita.*

Il legislatore offre una duplice opzione: all'art. 4-*bis*, comma 1, TUSD, afferma il principio della c.d. tassazione all'uscita, dall'altro, al comma 3, consente al disponente (oppure al trustee, in caso di trust testamentario) di optare per la c.d. tassazione all'entrata. Il disponente o il trustee possono optare per la corresponsione dell'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale al momento dell'apporto dei beni in trust e non al momento del trasferimento ai beneficiari.

La c.d. tassazione all'entrata permette al disponente o al trustee di avere certezza sulla normativa fiscale applicabile al trust istituito.

Vi sono però dei possibili punti di torsione:

a) il trasferimento ai beneficiari, può intervenire molto tempo dopo rispetto all'apporto dei beni in trust e, nel lasso di tempo che intercorre tra l'apporto e il trasferimento, la normativa dettata in tema di tassazione indiretta dei trust potrebbe cambiare;

b) nel caso in cui il disponente o il trustee optino per la c.d. tassazione all'entrata, ai sensi dell'art. 4-*bis*, comma 3, TUSD, non si dà luogo al rimborso dell'imposta versata. Nel caso in cui il disponente o il trustee abbiano

---

La Corte di Cassazione, contrastando la prassi applicativa dell'Agenzia delle Entrate, aveva in più occasioni affermato il principio della c.d. tassazione all'uscita, in base al quale l'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale è dovuta al momento del trasferimento dei beni ai beneficiari.

optato per la c.d. tassazione all'entrata, i trasferimenti a favore dei beneficiari appartenenti alla stessa categoria per cui è stata corrisposta l'imposta al momento dell'apporto dei beni in trust non sono soggetti all'imposta.

L'imposizione all'uscita non opera nel caso in cui il beneficiario finale appartenga ad una categoria differente rispetto a quella per cui è stata corrisposta l'imposta anticipata. In tal caso, il trasferimento è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale secondo il generale principio della c.d. tassazione all'uscita (7).

Il D.lgs. 139/2024 ha, infine, modificato l'art. 28, comma 2, TUSD, includendo tra i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione di successione anche i trustee, nel caso di trust testamentario. Il termine di dodici mesi per la presentazione della dichiarazione di successione decorre, per i trustee, ai sensi dell'art. 31 TUSD, dalla data in cui gli stessi hanno avuto notizia legale della nomina.

Prima della riforma, la legge non disciplinava la tassazione indiretta dei trust. Era stata l'Agenzia delle Entrate, con le circolari n. 48/E del 6 agosto 2007 e n. 3/E del 22 gennaio 2008 ad affermare l'assoggettamento dei trust all'imposta sulle successioni e donazioni, equiparandoli ai vincoli di destinazione.

L'art. 1 TUSD e l'art. 56 TUSD, nella loro nuova formulazione, prevedono espressamente l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni ai "...trasferimenti derivanti da trust...".

Il comma 2-bis dell'art. 2 TUSD e il comma 1 dell'art. 4-bis TUSD definiscono il perimetro applicativo dell'imposta sulle successioni e donazioni, dando rilevanza alla residenza del disponente al momento della separazione patrimoniale. Più precisamente, se il disponente è residente in Italia al momento della separazione patrimoniale, l'imposta si applica a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari. Se il disponente non è residente in Italia al momento della separazione patrimoniale, invece, l'imposta si applica ai soli beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato italiano e trasferiti ai beneficiari.

Ulteriore presupposto richiesto dall'art. 4-bis, comma 1, TUSD perché si applichi l'imposta sulle successioni e donazioni è che il trasferimento ai beneficiari determini un arricchimento gratuito per i beneficiari stessi. Restano, quindi, esclusi i trust di garanzia, i trust liquidatori e i trust di scopo (8).

---

(7) La legge, però, nulla dispone sulla sorte dell'imposta versata al momento dell'apporto dei beni in trust. Sarebbe iniquo ritenere che l'imposta versata in via anticipata resti definitivamente acquisita allo Stato, senza tenerne conto ai fini del calcolo dell'imposta dovuta al momento del trasferimento dei beni ai beneficiari.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022, in relazione ai trust tassati all'entrata, aveva ritenuto che l'imposta già versata potesse essere detratta dall'imposta eventualmente dovuta all'uscita. Dunque, potrebbe ritenersi che il descritto meccanismo di imputazione sia applicabile anche all'imposta dovuta per i trasferimenti effettuati a favore di beneficiari appartenenti a categorie differenti rispetto a quella per cui è stata versata l'imposta anticipata, nel caso di opzione per il regime della c.d. tassazione all'entrata di cui all'art. 4-bis, comma 3, TUSD.

#### 4. In sintesi.

L’Agenzia delle Entrate aveva affermato il principio della c.d. tassazione all’entrata, in base al quale l’imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale è dovuta al momento dell’apporto dei beni in trust.

La Corte di Cassazione, contrastando la prassi applicativa dell’Agenzia delle Entrate, aveva in più occasioni affermato il principio della c.d. tassazione all’uscita, in base al quale l’imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale è dovuta al momento del trasferimento dei beni ai beneficiari.

L’apporto di beni in trust, secondo tale orientamento, non determinando di per sé alcun arricchimento gratuito per i beneficiari, è da considerarsi fiscalmente neutro e, quindi, soggetto all’imposta di registro in misura fissa. Nel caso in cui l’apporto abbia ad oggetto diritti reali immobiliari, anche l’imposta ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

L’Agenzia delle Entrate aveva, poi, cambiato indirizzo e recepito l’orientamento della Suprema Corte con la circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022.

L’art. 4-*bis* TUSD, introdotto dal D.lgs. 139/2024, al comma 1, recepisce il principio della c.d. tassazione all’uscita. Ne consegue che, per espressa previsione di legge, l’imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale è dovuta al momento del trasferimento dei beni ai beneficiari e non al momento dell’apporto dei beni in trust.

L’imposta va determinata avendo riguardo al rapporto intercorrente tra

---

(8) Nel tributo donativo, l’integrazione del presupposto impositivo richiede la sussistenza di un elemento “formale”. È, cioè, necessario che l’arricchimento derivi da un atto soggetto a registrazione (come è per la donazione: art. 55, TUSD) oppure che risulti da un atto per il quale vi sia obbligo di registrazione (art. 1, comma 4-*bis*, TUSD).

Quando, invece, l’effetto gratuito deriva o risulta da un atto che non è soggetto a registrazione oppure da un comportamento materiale, la tassazione diviene possibile solo integrando una delle due ipotesi di cui all’art. 56-*bis*, TUSD: la registrazione volontaria della liberalità oppure la dichiarazione resa dal contribuente nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di altri tributi.

Questo sistema di registrazione volontaria e di tassazione solo eventuale degli atti gratuiti atipici (o liberalità indirette) è stato confermato in sede di riforma (il riformulato art. 56-*bis*, TUSD non innova su questo aspetto) e continua, dunque, ad applicarsi alla generalità dei contribuenti. A questo però si affianca il nuovo obbligo di denuncia inserito dall’art. 4-*bis*, TUSD, con riferimento ai beneficiari di trust ed altri vincoli di destinazione.

Ai sensi del terzo periodo del primo comma dell’art. 4-*bis*, TUSD, il beneficiario ha l’obbligo di denunciare il “trasferimento” gratuito ottenuto dal trustee ai sensi dell’art. 19, d.P.R. 131/1986 (TUR), il cui termine (30 giorni) “*decorre dal predetto atto di trasferimento*”.

Volendo tentare una prima ricostruzione sistematica, rileviamo che: se l’attribuzione si realizza attraverso di un atto soggetto a registrazione formato o ricevuto da un responsabile d’imposta (es. atto pubblico di trasferimento della proprietà di un immobile; scrittura privata autenticata con cui si attribuisce una somma di denaro con accettazione del beneficiario), l’applicazione del tributo avviene tramite l’ordinario meccanismo impositivo che prevede che la registrazione e la liquidazione del tributo sia ad opera del responsabile d’imposta medesimo (notaio). In questi casi, il beneficiario non deve procedere a nessuna ulteriore “denuncia”; cfr. CNN Notizie n. 202 del 31 ottobre 2024.

disponente e beneficiario al momento del trasferimento, sia in riferimento alle franchigie sia in riferimento alle aliquote.

Anche la base imponibile deve essere determinata sulla base della normativa vigente al momento del trasferimento dei beni ai beneficiari. L'atto istitutivo del trust e gli atti di apporto di beni in trust, fiscalmente neutri, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa. Nel caso in cui l'atto di apporto abbia ad oggetto diritti reali immobiliari, anche l'imposta ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

Se quello sopra descritto è lo scenario cui assisteremo, resta ancora aperto il problema se la (obbligatoria) tassazione "all'entrata" prevista dalla citata Circolare 34E/2022 possa sopravvivere alla Riforma. È noto infatti che l'Agenzia delle Entrate la richiede nel caso in cui «i beneficiari individuati (o individuabili) siano titolari di diritti pieni ed esigibili, non subordinati alla discrezionalità del trustee o del disponente, tali da consentire loro l'arricchimento e l'ampliamento della propria sfera giuridico-patrimoniale già al momento dell'istituzione del trust».

Il trasferimento ai beneficiari deve essere denunciato ai sensi dell'art. 19 d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, entro trenta giorni. Vale la pena sottolineare che anche l'art. 19 TUIR è stato modificato dal D.lgs. 139/2024. A differenza di quanto previsto prima della riforma, il contribuente è tenuto ad autoliquidare l'imposta e a effettuarne il pagamento al momento della denuncia.

Se, da un lato, il legislatore, all'art. 4-*bis*, comma 1, TUSD, afferma il principio della c.d. tassazione all'uscita, dall'altro, al comma 3, consente al disponente (oppure al trustee, in caso di trust testamentario) di optare per la c.d. tassazione all'entrata. Il disponente o il trustee possono optare per la corresponsione dell'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale al momento dell'apporto dei beni in trust e non al momento del trasferimento ai beneficiari. In questo caso, ai fini della determinazione dell'imposta, si ha riguardo al rapporto intercorrente tra disponente e beneficiario al momento dell'apporto. Nel caso in cui non sia possibile determinare detto rapporto al momento dell'apporto dei beni in trust (come, ad esempio, nel caso di beneficiari determinabili), si applica l'aliquota più elevata, ovvero sia l'aliquota dell'8%, senza alcuna franchigia. Anche la base imponibile deve essere determinata sulla base della normativa vigente al momento dell'apporto dei beni in trust.

La c.d. tassazione all'entrata permette al disponente o al trustee di avere certezza sulla normativa fiscale applicabile al trust istituito. Il trasferimento ai beneficiari, infatti, può avere luogo anche dopo molto tempo rispetto all'apporto dei beni in trust e, nel lasso di tempo che intercorre tra l'apporto e il trasferimento, la normativa dettata in tema di tassazione indiretta dei trust potrebbe cambiare.

Al contempo, bisogna tenere presente che, nel caso in cui il disponente o

il trustee optino per la c.d. tassazione all'entrata, ai sensi dell'art. 4-*bis*, comma 3, TUSD, non si dà luogo al rimborso dell'imposta versata. Si può ben verificare il caso in cui l'imposta versata al momento dell'apporto dei beni in trust sia superiore rispetto a quella dovuta, se non si fosse optato per la c.d. tassazione all'entrata, al momento del trasferimento ai beneficiari.

Nel caso in cui il disponente o il trustee abbiano optato per la c.d. tassazione all'entrata, i trasferimenti a favore dei beneficiari appartenenti alla stessa categoria per cui è stata corrisposta l'imposta al momento dell'apporto dei beni in trust non sono soggetti all'imposta. I trasferimenti non sono soggetti all'imposta anche se il beneficiario finale è diverso dal beneficiario individuato nell'atto istitutivo, purché il beneficiario finale appartenga alla stessa categoria del beneficiario individuato nell'atto istitutivo. Le categorie sono quelle individuate dagli artt. 7 e 56 TUSD, ovvero sia il coniuge e i parenti in linea retta, i fratelli e le sorelle, i parenti fino al quarto grado, gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale fino al terzo grado, gli altri soggetti. Data la lettera dell'art. 4-*bis*, comma 3, TUSD, a mente del quale detti trasferimenti "... *non sono soggetti all'imposta...*", si può ritenere che l'imposta non sia dovuta anche nel caso in cui l'imposta corrisposta al momento dell'apporto dei beni in trust sia inferiore rispetto a quella dovuta, se non si fosse optato per la c.d. tassazione all'entrata, al momento del trasferimento ai beneficiari.

Leggendo *a contrario* la disposizione al vaglio, si evince come il descritto meccanismo di sterilizzazione dell'imposizione all'uscita non operi nel caso in cui il beneficiario finale appartenga ad una categoria differente rispetto a quella per cui è stata corrisposta l'imposta anticipata. In tal caso, il trasferimento è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale secondo il generale principio della c.d. tassazione all'uscita (9).

---

(9) Il secondo periodo del primo comma precisa che l'imposta "*si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari*".

La formulazione legislativa accoglie in questo modo l'impostazione teorica che considera il trasferimento al beneficiario come perfezionamento della fattispecie impositiva, cui consegue il sorgere (in capo al beneficiario) dell'obbligazione tributaria.

In questo senso, il trust si presenta quale fattispecie unitaria e complessa, in grado di realizzare una attribuzione gratuita indiretta, che prende avvio con l'apporto del disponente (soggetto che si "impoverisce") e termina con l'arricchimento del beneficiario (o con gli arricchimenti, che genereranno allora altrettante fattispecie impositive). A differenza di altri atti di liberalità, nel trust l'arricchimento non è "istantaneo" (ossia non coincide temporalmente, e anche qualitativamente, con l'impoverimento del disponente) ma è dato dal succedersi di diversi atti e fatti giuridici, in una logica di progressività, dovendosi dunque parlare di fattispecie a formazione progressiva.

Il sistema di imposizione ordinaria dei trust non conosce deroghe rispetto a tale regola impositiva, nel senso che in nessun caso (*salvo il regime opzionale*) la tassazione può essere affermata all'atto dell'apporto in trust piuttosto che dell'attribuzione. A meno che l'apporto medesimo non si presenti già quale attribuzione finale a favore dei beneficiari: è questa l'ipotesi (praticamente di scuola) dei trust nudi (*bare trust* o *simple trust*), in cui i beneficiari sono fin dall'inizio titolari di una posizione giuridica piena.

L'applicazione del tributo "*al momento*" del trasferimento implica, tra l'altro, che la base imponibile debba essere determinata in base al valore, a quella data, dei beni e diritti attribuiti e che la disciplina

La legge, però, nulla dispone sulla sorte dell'imposta versata al momento dell'apporto dei beni in trust. Sarebbe iniquo ritenere che l'imposta versata in via anticipata resti definitivamente acquisita allo Stato, senza tenerne conto ai fini del calcolo dell'imposta dovuta al momento del trasferimento dei beni ai beneficiari.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022, in relazione ai trust tassati all'entrata, aveva ritenuto che l'imposta già versata potesse essere detratta dall'imposta eventualmente dovuta all'uscita. Dunque, potrebbe ritenersi che il descritto meccanismo di imputazione sia applicabile anche all'imposta dovuta per i trasferimenti effettuati a favore di beneficiari appartenenti a categorie differenti rispetto a quella per cui è stata versata l'imposta anticipata, nel caso di opzione per il regime della c.d. tassazione all'entrata di cui all'art. 4-*bis*, comma 3, TUSD. Detti trasferimenti, quindi, dovrebbero essere soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale, ma detratta l'imposta versata in via anticipata.

Il D.lgs. 139/2024 ha, infine, modificato l'art. 28, comma 2, TUSD, includendo tra i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione di successione anche i trustee, nel caso di trust testamentario. Il termine di dodici mesi per la presentazione della dichiarazione di successione decorre, per i trustee, ai sensi dell'art. 31 TUSD, dalla data in cui gli stessi hanno avuto notizia legale della nomina.

---

legislativa applicabile sia quella in futuro vigente. Non si tratta, infatti, di un atto sottoposto a condizione sospensiva che, ai sensi dell'art. 27 TUR (richiamato dall'art. 58, comma 2, TUSD), è regolato dalle disposizioni vigenti al momento della formazione dell'atto.

Coerente con l'impostazione della rilevanza unitaria, ma progressiva, della fattispecie è poi la previsione del secondo comma dell'art. 4-*bis*, TUSD che esprime una regola ormai consolidata nel diritto vivente: le franchigie e le aliquote d'imposta si applicano "*in base al rapporto tra disponente e beneficiario*".

Il riferimento al "*trasferimento di beni e diritti*" - da leggersi in modo armonico con la definizione del presupposto data dall'art. 1, comma 1, TUSD - consente di affermare che non qualunque utilità o beneficio riconosciuti al beneficiario siano assoggettati ad imposta, ma solo quelle attribuzioni che determinano uno spostamento patrimoniale a suo favore, un incremento del suo patrimonio. Dovendo in ogni caso escludersi (art. 1, comma 4, TUSD) le attribuzioni di modico valore, quelle per mantenimento, educazione, malattia e le liberalità d'uso (*ex artt. 742, 770 secondo comma, 783, c.c.*).

Inoltre, il "*trasferimento*" deve essere inteso in senso giuridico, non materiale, venendo ad integrarsi con il sorgere della posizione giuridica soggettiva in capo al beneficiario, diritto reale o diritto di credito, avente contenuto patrimoniale.

Nella logica del tributo, l'attribuzione patrimoniale deve risolversi in un trasferimento di un cespite patrimoniale, nell'attribuzione di nuova ricchezza che affluisce nel patrimonio del beneficiario, restando invece irrilevanti quelle utilità, come i risparmi di spesa, ... ; si pensi anche al *resettlement* del trust in cui, a determinate condizioni, il patrimonio di un trust può essere segregato in un diverso trust senza generare arricchimento gratuito alcuno a favore di beneficiari; cfr. CNN Notizie n. 202 del 31 ottobre 2024).

Si apre così una nuova fase: quella in cui gli operatori saranno chiamati a valutare e decidere la convenienza, in concreto, del modello di tassazione ordinario (in uscita) piuttosto che di quello opzionale (in entrata) .